



COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34
del 31/10/2012

integrato e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 6 del 28/02/2018

Integrato e modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.7 del 19.02.2020 e integrato e modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2021

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito
- Art. 3 - Presupposto dell'imposta
- Art. 4 - Definizione di struttura ricettiva
- Art. 5 - Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 6 - Soggetto passivo
- Art. 7 - Misura dell'imposta
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Versamento dell'imposta
- Art. 10 - Obblighi del Responsabili dell'Imposta di soggiorno
- Art. 11 - Poteri istruttori ed accertamento
- Art. 12 - Sanzioni ed interessi
- Art. 13- Riscossione coattiva
- Art. 14- Rimborsi e interessi
- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Responsabile dell'imposta
- Art. 17 - Tutela dei dati personali
- Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Agerola nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Agerola in base alle disposizioni dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo Regolamento di attuazione.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - a. marketing turistico e territoriale;
 - b. cura e manutenzione del decoro urbano;
 - c. viabilità, segnaletica e manutenzione strade comunali;
 - d. investimenti sulla mobilità urbana;
 - e. realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - f. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79;
 - g. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - h. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
 - i. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
 - j. progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - k. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. Ogni anno in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione l'Amministrazione Comunale individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno

Art. 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agerola fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
2. Sono equiparate alle strutture ricettive extralberghiero le "locazioni brevi" di cui all'art.4, comma 5- ter del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n.96 del 21.06.2017.
3. Per le "locazioni brevi" di cui al comma precedente l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno decorre dal 1 aprile 2018.

Art. 4

Definizione di struttura ricettiva

1. Le strutture ricettive sono classificate in:
 - a. strutture ricettive alberghiere;
 - b. strutture ricettive extra alberghiere;
 - c. strutture ricettive all'aria aperta.
2. In ogni caso si rimanda alle tipologie di classificazione come specificate nella normativa regionale di riferimento.

Art.5

Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agerola.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 6

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo dell'Imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Agerola di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, ed ha l'obbligo di versare al Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui al comma 1 ter dell'articolo 4 del D. lgs. 23/2011, l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, di seguito denominati "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Agerola e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D .Lgs. 14/3/2011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.
3. I "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Agerola.
4. I "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati.

Art. 7

Misura dell'imposta

1. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 4, secondo la tabella di seguito riportata:

| Strutture ricettive alberghiere | Classificazione |
|---|------------------------|
| Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere | 1, 2 e 3 stelle |
| Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere | 4 stelle |
| Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere | 5 stelle |
| Strutture ricettive extra alberghiere | |
| Affittacamere, case e appartamenti per vacanze e case per ferie | |
| Locazioni brevi (inferiori a 30 gg) | |
| Attività ricettive in residenze rurali e alberghi diffusi | |
| Rifugi di montagna e case religiose di ospitalità | |
| Ostelli per la gioventù | |
| Bed & breakfast | |
| Agriturismi e country house | |
| Convitto Universitario | |
| Strutture ricettive all'aperto | |
| Campeggi e villaggi turistici | |

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 8 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Agerola;
 - b. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti dei Comuni gemellati con Agerola;
 - c. I soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto diciotto anni di età o hanno compiuto settantacinque anni di età,
 - d. I soggetti che pernottano oltre il settimo giorno consecutivo, nella stessa struttura ricettiva;
 - e. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per un accompagnatore ed eventualmente sia presente anche per un autista di un gruppo minimo di 8 persone. Per il doppio autista e il doppio accompagnatore l'esenzione si applica per il solo caso di gruppo superiore a venticinque turisti;
 - f. Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
 - g. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - h. I diversamente abili che dovranno esibire al gestore apposita documentazione ed un loro accompagnatore;

- i. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- l. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, ai master di primo e secondo livello e ai corsi di alta formazione professionale presso le strutture universitarie che hanno sede nel Comune di Agerola;
- m. Coloro che hanno rapporto di lavoro con le strutture universitarie che hanno sede nel Comune di Agerola;

Art. 9

Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva in qualità di Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite con una delle seguenti modalità:
 - piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA";
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
3. Le somme da versare inferiori a € 15,00 potranno essere sommate al versamento del successivo trimestre, salvo il versamento dell'ultimo trimestre che deve essere eseguito entro e non oltre il 15 del mese di gennaio indipendentemente dall'importo.

Art. 10

Obblighi del Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno della struttura è tenuto all'incasso dell'Imposta di Soggiorno da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune di Agerola.
2. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, delle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs n. 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale è tenuto a:
Richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura sul software di gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune, con l'indicazione del Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR);
4. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Agerola sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza numerata e nominativa.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è comunque tenuto al versamento dell'imposta all'Amministrazione Comunale.
6. L'inosservanza delle norme regolamentari commessa dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ivi compresa la mancata compilazione del suddetto modulo di rifiuto, deve

essere tempestivamente segnalata dai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.

7. Il Responsabile della Riscossione deve utilizzare il software di gestione per la registrazione degli ospiti al momento del check in, riportando:
 - i dati di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza indicando data di arrivo e data di partenza
 - l'imposta dovuta, calcolata dal software;
 - acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 8;
 - far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo presente sul sito del Comune di Agerola e di conseguenza segnalare il motivo del rifiuto all'Ente;
 - effettuare trimestralmente il versamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 9, e registrare sul software di gestione gli estremi del versamento e la data del pagamento utili per la compilazione della dichiarazione annuale (indicare denominazione o ragione sociale della struttura ricettiva che effettua il riversamento, codici identificativi del versamento periodo e anno di riferimento);
 - comunicare all'Ufficio Tributi eventuali modifiche da apportare ai dati dichiarati quali variazioni o cessazioni;
8. La registrazione degli ospiti di cui al comma 4 equivale a dichiarazione.
9. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero, corredata della copia dei riversamenti effettuati al Comune di Agerola;
10. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni.

Art. 11

Poteri istruttori ed accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;

- b) inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;
 - d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 – quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58;
5. il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.

Art. 12

Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 472 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze delle "Comunicazioni" e della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Agerola potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
6. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
7. Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 ad € 500,00.
8. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.
9. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di presentazione del ricorso a seguito di notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente dal Comune o dai Soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n.160 o mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14

Rimborsi e interessi

1. Nel caso di versamento al Comune in misura superiore rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 6 dell'art. 12 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 15

Contenzioso

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Art. 16

Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Agerola.

Art. 17

Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Agerola garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.